

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

REGOLAMENTO (CE) N. 97/95 DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 1995

che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio per quanto concerne il prezzo minimo e ► **M5 pagamento da erogare ai produttori ◀ di patate nonché del regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate**

(GU L 16 del 24.1.1995, pag. 3)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento (CE) n. 1949/95 della Commissione del 7 agosto 1995	L 187	6	8.8.1995
► <u>M2</u>	Regolamento (CE) n. 206/96 della Commissione del 2 febbraio 1996	L 27	7	3.2.1996
► <u>M3</u>	Regolamento (CE) n. 1125/96 della Commissione del 24 giugno 1996	L 150	1	25.6.1996
► <u>M4</u>	Regolamento (CE) n. 2305/98 della Commissione del 26 ottobre 1998	L 288	5	27.10.1998
► <u>M5</u>	Regolamento (CE) n. 2718/1999 della Commissione del 20 dicembre 1999	L 327	37	21.12.1999

Rettificato da:

► **C1** Rettifica, GU L 61 del 8.3.2000, pag. 22 (2718/1999)

NB: A partire dal 1° gennaio 1999, i riferimenti all'unità di conto europea e/o all'ecu contenuti nella presente versione consolidata devono essere intesi come riferimenti all'euro — Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 1) e regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio (GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1).



REGOLAMENTO (CE) N. 97/95 DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 1995

che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio per quanto concerne il prezzo minimo e ►M5 pagamento da erogare ai produttori ◀ di patate nonché del regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 1543/93 del Consiglio, del 14 giugno 1993, che fissa l'importo del premio a favore dei produttori di fecola di patate per le campagne di commercializzazione 1993/1994, 1994/1995 e 1995/1996 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CE) n. 1868/94 istituisce un regime di contingenti per la produzione della fecola di patate che può beneficiare dell'aiuto comunitario; che i contingenti vengono ripartiti dagli Stati membri in base alla produzione in un determinato periodo di riferimento e agli investimenti che sono stati effettuati dalle fecolerie anteriormente al 31 gennaio 1994 e che non hanno dato luogo ad un aumento della produzione nel periodo di riferimento; che questi due criteri rivestono pari importanza; che occorre prevedere un adeguamento proporzionale dei quantitativi attribuiti per garantire che non superino il contingente assegnato ad uno Stato membro;

considerando che occorre stabilire determinate condizioni per garantire che gli Stati membri, nel ripartire il loro contingente, tengano conto solamente dei veri e propri investimenti che hanno dato luogo ad un aumento non trascurabile della produzione anteriormente al 31 gennaio 1994;

considerando che occorre stabilire determinate condizioni atte a garantire che la riserva di 110 000 t, creata per coprire la produzione in Germania nella campagna di commercializzazione 1996/1997, venga utilizzata solamente per casi in cui la produzione derivi da investimenti irreversibilmente avviati prima del 31 gennaio 1994 e solo dopo l'esaurimento di ogni contingente disponibile derivante dalla cessazione di attività delle imprese che producono fecola di patate;

considerando che è necessario stabilire cosa debba contenere il contratto di coltivazione tra una fecoleria ed un produttore, onde evitare la conclusione di contratti per quantitativi superiori al sottocontingente attribuito alla fecoleria; che occorre proibire alla fecoleria in questione di accettare le forniture di patate non previste da un contratto di coltivazione, dato che questo rischierebbe di compromettere l'efficacia del sistema dei contingenti e la garanzia che il prezzo minimo di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 venga pagato per tutte le patate destinate alla produzione di fecola; che qualora, per motivi climatici, la produzione di patate sulle superfici considerate nel contratto di coltivazione risulti superiore al previsto oppure il tenore

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 4.

▼B

di fecola di queste patate sia più elevato del previsto, deve essere tuttavia consentito ad una feconeria di accettare queste patate purché paghi il prezzo minimo summenzionato;

considerando che le patate con un contenuto di fecola inferiore al 13 % non possono essere considerate come patate destinate alla produzione di fecola ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1766/92; che queste patate non possono pertanto venir accettate dalla feconerie; che qualora, per motivi climatici, si registri un tenore di fecola inferiore, la Commissione deve poter autorizzare, su richiesta di uno Stato membro, l'accettazione di patate con un tenore di fecola non inferiore al 12,8 %;

considerando che, per motivi di chiarezza, alcune delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1543/93 che sono compatibili con il regime dei contingenti e necessarie per la sua applicazione debbono essere incorporate nel presente regolamento;

considerando che è necessario specificare i metodi ammessi per determinare il peso sott'acqua delle patate ed elaborare una tabella nella quale figurino il corrispondente tenore di amido e gli aiuti erogabili;

considerando che è necessario predisporre misure di controllo per garantire che possa beneficiare delle indennità compensative e dei premi solamente la fecola prodotta conformemente alle disposizioni del presente regolamento;

considerando che, per poter proteggere i produttori di patate destinate alla produzione di fecola, è fondamentale che il prezzo minimo di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 venga pagato per tutte le patate; che è pertanto necessario prevedere sanzioni qualora il prezzo minimo non venga pagato e le feconerie accettino forniture di patate non previste da un contratto di coltivazione;

considerando che è necessario stabilire alcune disposizioni atte a garantire che la fecola di patate prodotta in eccesso rispetto al sottocontingente di una feconeria venga esportata senza beneficiare della restituzione all'esportazione, come prevede l'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1868/94; che è necessario applicare sanzioni in caso di infrazioni;

considerando che è necessario specificare che cosa accade del sottocontingente di una feconeria oggetto di fusione, di trasferimento di proprietà o di cessazione di attività;

considerando che, per consentire allo Stato membro e alla Commissione di controllare il funzionamento del regime dei contingenti, occorre specificare quali informazioni le feconerie debbano comunicare allo Stato membro e quali informazioni gli Stati membri debbano comunicare alla Commissione;

considerando che, essendo il regolamento (CEE) n. 1543/93 abrogato con effetto a decorrere dal 1° luglio 1995, data alla quale entra in vigore il regime dei contingenti, è necessario abrogare il regolamento (CEE) n. 1711/93 della Commissione⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1993/94⁽²⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

⁽¹⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 84.

⁽²⁾ GU n. L 200 del 3. 8. 1994, pag. 13.



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo I

DEFINIZIONI — REGIME DEI CONTINGENTI

Articolo 1

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

- a) contingente: il contingente assegnato a ciascuno Stato membro e previsto dall'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1868/94;
- b) sottocontingente: la parte di contingente attribuita dallo Stato membro ad una feconeria;
- c) feconeria:
 - qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita sul territorio dello Stato membro interessato che ha beneficiato del premio di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1543/93 durante le campagne 1990/1991, 1991/1992 e 1992/1993 o durante la campagna 1992/1993;
 - in deroga al primo trattino, nel caso specifico degli investimenti in Germania di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CE) n. 1868/94, qualsiasi persona fisica o giuridica che inizi la propria produzione nel corso della campagna 1996/1997 secondo le modalità stabilite dall'articolo 3, paragrafo 2 del presente regolamento;
- d) produttore: qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di siffatte persone che fornisce ad una feconeria patate prodotte da essa o dai propri membri, a suo nome e per conto proprio, nell'ambito di un contratto di coltivazione concluso da essa o a suo nome;
- e) contratto di coltivazione: qualsiasi contratto concluso tra un produttore o un gruppo di produttori, da un lato, e la feconeria dall'altro;



- f) patate: patate destinate alla fabbricazione di fecola di patate di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1766/92, il cui tenore di fecola sia perlomeno pari al 13 %, fatta salva l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma;



- g) fecola non trasformata: la fecola del codice NC 1108 13 00 che non ha subito alcuna trasformazione;
- h) fusione di fecolierie: l'unificazione di due o più fecolierie in un'unica feconeria;
- i) cessione (passaggio di proprietà) dell'azienda di una feconeria: il trasferimento o l'assorbimento dell'azienda di una feconeria provvista di sottocontingente a beneficio di una o più fecolierie;
- j) cessione (passaggio di proprietà) di uno stabilimento per la produzione di fecola: il trasferimento di proprietà di un'unità tecnica, che comprende tutti gli impianti necessari per la fabbricazione di fecola a una o più fecolierie, con parziale o totale assorbimento della produzione della feconeria che trasferisce la proprietà;
- k) affitto di uno stabilimento: il contratto di affitto di un'unità tecnica, comprendente tutti gli impianti necessari per la fabbricazione della fecola, concluso ai fini del suo esercizio per una durata di almeno tre campagne di commercializzazione consecutive con una feconeria stabilita nello stesso Stato membro in cui si trova lo stabilimento in questione, se dopo l'entrata in vigore dell'affitto la feconeria affittuaria può essere considerata, per tutta la sua produzione, come un'unica feconeria;

▼M5

- l) pagamento ai produttori: il pagamento di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92.

▼M4*Articolo 2*

In caso di applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1868/94, i sottocontingenti assegnati sono conseguentemente adattati all'inizio della campagna successiva al superamento.

▼B**Titolo II****REGIME DEI PREZZI E DEI PREMI***Articolo 4*

1. Per ogni campagna è concluso un contratto di coltivazione. Tale contratto è provvisto di un numero di identificazione e comprende perlomeno i seguenti elementi:

- il nome e l'indirizzo del produttore o dell'associazione dei produttori;
- il nome e l'indirizzo della feconeria;
- le superfici coltivate, in ettari e in are;
- l'indicazione del quantitativo, in tonnellate, di patate che si prevede di raccogliere e di consegnare alla feconeria;
- l'indicazione del tenore di fecola delle patate, in base al tenore medio di fecola delle patate consegnate dal produttore alla feconeria nelle ultime tre campagne o, in mancanza di questi dati, in base al tenore medio nella zona di approvvigionamento;
- l'impegno della feconeria a versare al produttore il prezzo minimo di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92.

2. Ogni feconeria deve trasmettere all'autorità competente, entro il 31 maggio che precede la campagna in questione, una distinta riassuntiva dei contratti che indichi per ciascun contratto, oltre al numero di identificazione, il nome del produttore e il quantitativo interessato espresso in equivalente fecola.

3. La somma, in equivalente fecola, dei quantitativi previsti dai contratti di coltivazione non deve oltrepassare il sottocontingente assegnato alla feconeria.

4. Qualora il quantitativo effettivamente prodotto in applicazione del contratto di coltivazione, espresso in equivalente fecola, oltrepassi il quantitativo previsto dal contratto, la feconeria può accettare la consegna di tale quantitativo, a condizione che venga pagato il prezzo minimo di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92.

5. È vietata alle feconerie la presa in consegna di patate che non costituiscono oggetto di un contratto di coltivazione.

Articolo 5

La presa in consegna delle patate fornite alle feconerie si effettua presso le feconerie stesse o presso i relativi centri di presa in consegna. Le operazioni di cui agli articoli 6 e 8 sono eseguite al momento della consegna, sotto l'autorità di un controllore riconosciuto dallo Stato membro.

▼B*Articolo 6*

1. Qualora l'applicazione di uno dei metodi di cui all'allegato I renda necessaria tale operazione, il peso lordo delle patate viene determinato, per ogni carico, al momento della consegna, attraverso pesature comparate del mezzo di trasporto carico e vuoto.

▼M3

2. Le partite accettate devono avere un tenore di fecola non inferiore al 13 %.

Tuttavia, le feconerie possono accettare partite di patate con tenore di fecola inferiore al 13 % a condizione che il quantitativo di fecola che si potrebbe ottenere da queste patate non superi l'1 % del sottocontingente rispettivo. In tal caso il prezzo minimo da pagare è quello applicabile per un tenore di fecola del 13 %.

▼B

3. Il peso netto delle patate viene determinato in base a uno dei metodi definiti nell'allegato I.

Articolo 7

1. Il premio per le feconerie è concesso per la fecola ottenuta da patate di qualità sana, leale e mercantile, tenendo conto della quantità e del tenore di fecola delle patate utilizzate, secondo i parametri stabiliti nell'allegato II ed entro il limite del quantitativo di fecola corrispondente al loro sottocontingente. ►**M3** Non viene concesso alcun premio per la fecola ottenuta da patate che non siano di qualità sana, leale e mercantile, né per la fecola ottenuta da patate con tenore di fecola inferiore al 13 %, fatta salva l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma.

◀

Se il tenore di fecola è calcolato con la bilancia di Reimann o con la bilancia di Perow e corrisponde ad una cifra che appare su due o tre righe nella seconda colonna dell'allegato II, i valori da applicare sono quelli corrispondenti alla seconda o alla terza riga.

2. Le partite consegnate contengono il 25 % o più del 25 % di patate che possono passare attraverso un vaglio a maglie quadrate di 28 mm di lato, (in prosieguo «le granaglie»), il peso netto preso in considerazione per calcolare il prezzo minimo che il produttore di fecola deve pagare è ridotto come segue:

Percentuale di granaglie

Percentuale di granaglie

25-30 %

10 %

31-40 %

15 %

41-50 %

20 %

Se le partite contengono più del 50 % di granaglie, sono soggette a trattativa privata e non danno diritto ad alcun premio.

La percentuale di granaglie viene determinata insieme al peso netto.

3. Il rispetto del sottocontingente da parte delle feconerie è stabilito in base al quantitativo e al tenore di fecola delle patate utilizzate, secondo i parametri fissati nell'allegato II.

▼M3*Articolo 7 bis***▼M5**

Il pagamento ai produttori è concesso per le patate di qualità sana, leale e mercantile, tenendo conto della quantità e del tenore di fecola delle patate consegnate, secondo i parametri stabiliti nell'allegato II. Non

▼M5

viene concesso alcun pagamento ai produttori per le patate che non siano di qualità sana, leale e mercantile, né per le patate con tenore di fecola inferiore al 13 %, fatta salva l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma.

▼B*Articolo 8*

La determinazione del tenore di fecola delle patate è effettuata in base al peso sott'acqua di 5 050 g di patate consegnate.

Deve essere utilizzata acqua pulita, senza aggiunta di alcun elemento, a temperatura inferiore a 18 °C.

Articolo 9

1. Una bolletta di ricevuta viene compilata sotto la responsabilità congiunta del produttore di fecola, del controllore riconosciuto e del fornitore; la feconeria rilascia un duplicato al produttore e conserva l'originale, che dev'essere eventualmente presentato all'organismo incaricato di controllare i premi.

2. La bolletta di ricevuta contiene almeno gli elementi elencati nel prosieguo, in quanto risultino dalle operazioni effettuate a norma degli articoli da 5 a 8:

- data di consegna,
- numero della fornitura,
- numero del contratto di coltivazione,
- nome e indirizzo del produttore,
- peso del mezzo di trasporto all'arrivo presso la feconeria o presso il relativo centro di presa in consegna,
- peso del mezzo di trasporto dopo lo scarico e dopo l'eliminazione della terra residua,
- peso lordo della fornitura,
- riduzione, espressa in percentuale, applicata al peso lordo della fornitura in funzione delle impurità e del peso dell'acqua assorbita durante le operazioni di lavaggio,
- riduzione, espressa in peso, applicata al peso lordo della fornitura in funzione delle impurità,
- percentuale di granaglie,
- peso netto totale della fornitura (peso lordo meno la riduzione, compresa la correzione per le granaglie),
- tenore di fecola, espresso in percentuale o in peso sott'acqua,
- prezzo unitario da pagare.

Articolo 10

La feconeria compila, per ogni produttore di patate, una distinta di pagamento riassuntiva che riprende in particolare i seguenti dati:

- ditta della feconeria,
- nome e indirizzo del produttore di patate,
- numero del contratto di coltivazione,
- data e numero delle bollette di ricevuta,
- peso netto di ogni fornitura in seguito alle eventuali riduzioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2,
- prezzo unitario per fornitura,
- importo totale da pagare al produttore,

▼B

- somme versate al produttore e data dei versamenti,
- firma e timbro del produttore di fecola.

Titolo III**PAGAMENTI — SANZIONI***Articolo 11*

1. I versamenti sono subordinati alle condizioni seguenti:

- a) per il ►**M5** pagamento ai produttori ◀ di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92, alla condizione che sia provato che per ciascun quantitativo per il quale è chiesta il ►**M5** pagamento ai produttori ◀ sia stato versato un prezzo franco frontiera non inferiore a quello di cui all'articolo 8, paragrafo 1 dello stesso regolamento, secondo i parametri fissati nell'allegato II;

▼M3

- b) per un premio di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1868/94 alla condizione che:
- la fecoleria fornisca la prova che la fecola in questione è stata da essa prodotta durante la campagna di cui trattasi;
 - la fecoleria fornisca la prova di aver pagato ai produttori di patate un prezzo franco stabilimento non inferiore a quello di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 per tutti i quantitativi di patate prodotte nella Comunità, utilizzati nella fabbricazione della fecola;
 - la fecoleria fornisca la prova che la fecola in questione è stata ottenuta da patate oggetto di contratti di coltivazione di cui all'articolo 4.

▼B

2. Le prove di cui al primo paragrafo sono costituite dalla presentazione della distinta riassuntiva di cui all'articolo 10, completata dall'attestato di pagamento rilasciato dal produttore, oppure da un documento rilasciato dall'organismo finanziario che ha effettuato il pagamento per ordine della fecoleria il quale certifichi l'avvenuto pagamento.

Articolo 12

Il premio e il ►**M5** pagamento ai produttori ◀ sono versati dallo Stato membro nel cui territorio è stata prodotta la fecola di patate entro i quattro mesi successivi alla data di presentazione delle prove di cui all'articolo 11.

Entro un mese dalla data dei versamenti, lo Stato membro interessato comunica alla Commissione i quantitativi di fecola di patate per i quali sono stati versati il premio e il ►**M5** pagamento ai produttori ◀.

Articolo 13

1. Lo Stato membro istituisce un sistema di controllo allo scopo di verificare in loco, oltre alla effettività delle operazioni danti diritto al premio e allo ►**M5** pagamento ai produttori ◀ a, il rispetto del sottocontingente stabilito per ogni fecoleria. A tal fine i controllori hanno accesso alla contabilità di magazzino e alla contabilità finanziaria delle fecolerie, nonché ai luoghi di produzione e di magazzinaggio.

I controlli vertono, per ogni periodo di trasformazione, su tutte le operazioni effettuate durante il processo di fabbricazione riguardo ad almeno il 10 % del quantitativo di patate consegnato alla fecoleria.

2. Lo Stato membro notifica a ciascuna fecoleria, se del caso, i quantitativi di fecola che superano il suo sottocontingente.

3. Qualora l'organismo competente accerti che gli obblighi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino non sono stati

▼B

rispettati dalla feconeria, queste, salvo caso di forza maggiore, viene esclusa, in tutto o in parte, dal beneficio del premio secondo le modalità seguenti:

- se l'inadempienza riguarda una quantità di fecon inferiore al 20 % del quantitativo totale della fecon prodotta da questa feconeria, l'importo del premio da versare viene ridotto di cinque volte la percentuale constatata;
 - se si tratta di una quantità pari o superiore al 20 %, il premio non è concesso.
4. Qualora si constati che il divieto previsto dall'articolo 4, paragrafo 5, non è stato rispettato, il premio concesso per il sottocontingente è ridotto secondo le seguenti modalità:
- se dal controllo emerge che la feconeria ha accettato un quantitativo in eccesso, in equivalente fecon, inferiore al 10 % del suo sottocontingente, l'importo totale dei premi da versare alla feconeria per la campagna in questione è ridotto di 10 volte la ►**M3** percentuale constatata ◀;
 - se il quantitativo non coperto da contratti di coltivazione è superiore al limite previsto dal primo trattino, per la campagna considerata non è concesso alcun premio. La feconeria viene inoltre esclusa dal premio per la campagna successiva.

▼M3

4 bis. Qualora, contrariamente a quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 2, la fecon che si potrebbe ottenere dalle partite accettate con tenore di fecon inferiore al 13 %:

- superi l'1 % del sottocontingente della feconeria, non viene versato alcun premio per il quantitativo in eccesso. Inoltre il premio concesso per il sottocontingente viene ridotto di 10 volte la percentuale del superamento constatato;
- superi l'11 % del sottocontingente della feconeria, per la campagna considerata non viene concesso alcun premio. La feconeria viene inoltre esclusa dal premio per la campagna successiva.

▼B

5. Le verifiche effettuate a norma del presente articolo non ostano allo svolgimento di successivi controlli da parte delle autorità competenti.

Articolo 14

1. L'esportazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1868/94 si considera effettuata quando:

- a) la prova di cui all'articolo 15, paragrafo 2, è in possesso dell'organismo competente dello Stato membro di produzione, qualunque sia lo Stato membro di esportazione della fecon;
- b) la dichiarazione di esportazione è accettata dallo Stato membro di esportazione prima del 1° gennaio successivo alla fine della campagna di commercializzazione nel corso della quale la fecon è stata prodotta;
- c) la fecon in questione ha lasciato il territorio doganale della Comunità entro il termine di 60 giorni a decorrere dal 1° gennaio di cui alla lettera b);
- d) il prodotto è stato esportato senza restituzione.

Salvo forza maggiore, se l'insieme delle condizioni di cui al primo comma non sono soddisfatte, il quantitativo di fecon che supera il sottocontingente è considerato come smerciato sul mercato interno.

2. In caso di forza maggiore, l'organismo competente dello Stato membro nel cui territorio la fecon è stata prodotta adotta le misure necessarie in rapporto alle circostanze addotte dall'interessato.



Se la fecola viene esportata dal territorio di uno Stato membro diverso da quello di produzione, queste misure sono adottate su parere delle autorità competenti di tale Stato membro.

3. Per l'applicazione del presente regolamento non possono essere invocate le disposizioni dell'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione⁽¹⁾.

Articolo 15

1. In deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione⁽²⁾, la cauzione per il titolo è pari a 23 ECU/t.

2. La prova che le condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, primo comma sono state soddisfatte dalla fecoleria deve essere fornita all'organismo competente dello Stato membro nel cui territorio è stata prodotta la fecola, anteriormente al 1° aprile successivo alla fine della campagna di commercializzazione nel corso della quale la stessa è stata prodotta.

3. La prova è fornita con la presentazione:

a) di un titolo d'esportazione rilasciato alla fecoleria dall'organismo competente dello Stato membro di cui al paragrafo 2, recante una delle seguenti diciture, in deroga all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1620/93 della Commissione⁽³⁾:

— Para exportación sin restitución, de conformidad con el artículo 6 del Reglamento (CE) n° 1868/94,

— Skäl exporterades uden restitution, jf. artikel 6 i förordning (EF) nr. 1868/94,

— Ausfuhr ohne Erstattung gemäß Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 1868/94,

— Προς εξαγωγή χωρίς επιστροφή σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1868/94,

— For export without refund under Article 6 of Regulation No (EC) (SIC! (EC) No) 1868/94,

— À exporter sans restitution conformément à l'article 6 du règlement (CE) n° 1868/94,

— Da esportare senza restituzione a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1868/94,

— Overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1868/94 zonder restitutie uit te voeren

— A exportar sem restituição em conformidade com o artigo 6º do Regulamento (CE) n° 1868/94,

— Viedään tuetta asetuksen (EY) N:o 1868/94 6 artiklan mukaisesti,

— För export utan exportbidrag enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 1868/94;

b) dei documenti di cui agli articoli 30 e 31 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽⁴⁾ necessari per lo svincolo della cauzione;

c) di una dichiarazione della fecoleria che attesti di aver prodotto la fecola;

⁽¹⁾ GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

▼B

d) nel caso di cui al paragrafo 4, allorché la fecola esce dal magazzino

- prima dell'accettazione della dichiarazione di esportazione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), di una prova complementare rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro in cui ha avuto luogo l'immagazzinamento;

ovvero

- dopo l'accettazione della dichiarazione di esportazione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), di una prova complementare ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3719/88, rilasciata dalle autorità doganali dello Stato membro in cui ha avuto luogo l'immagazzinamento.

La prova complementare deve, nei due casi, attestare l'uscita dal magazzino del prodotto in questione o del corrispondente quantitativo di sostituzione ai sensi del paragrafo 4.

4. Allorché la fecola tal quale prodotta da una feconeria è immagazzinata ai fini dell'esportazione in un silo, magazzino o serbatoio il quale sia situato fuori dello stabilimento del fabbricante nello Stato membro di produzione ovvero in un altro Stato membro, e in cui siano immagazzinate anche altre fecole non trasformate prodotte da altre feconerie o dalla feconeria in questione, senza possibilità di distinguerne l'identità fisica, la totalità dei prodotti immagazzinati deve essere messa sotto un controllo amministrativo che offra garanzie equivalenti a quelle del controllo doganale fino all'accettazione della dichiarazione di esportazione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), e deve trovarsi sotto controllo doganale a decorrere da detta accettazione.

▼M2*Articolo 15 bis*

Quando la fecola non trasformata prodotta da una feconeria è immagazzinata in massa nell'ambito del regime di deposito doganale o di zona franca previsto per l'anticipo della restituzione quale definito dal regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio⁽¹⁾, tale fecola, oltre a poter essere sottoposta alle manipolazioni di cui all'articolo 28, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3665/87, può essere mescolata nel luogo stesso di magazzinaggio con altre fecole appartenenti alla stessa sottovoce della nomenclatura utilizzata per le restituzioni, che presentino le stesse caratteristiche tecniche, rispondano alle condizioni richieste per la concessione delle restituzioni all'esportazione e risultino altresì assoggettate al regime di cui al regolamento (CEE) n. 3665/87 o al regolamento (CEE) n. 565/80.

▼B*Articolo 16***▼M2**

1. Per i quantitativi che, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, sono considerati come smerciati sul mercato interno, lo Stato membro interessato riscuote, per la fecola non trasformata o qualsiasi prodotto derivato compreso nell'allegato del regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione⁽²⁾ o che rientra nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione⁽³⁾, un importo forfettario calcolato per tonnellata di fecola non trasformata e pari al dazio della tariffa doganale comune applicabile per tonnellata di fecola del codice NC 1108 13 00 nel corso della campagna di commercializzazione durante la quale la fecola o il prodotto derivato sono stati prodotti, maggiorato del 10 %.

⁽¹⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag.5.

⁽²⁾ GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag.55.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag.5.

▼B

2. Anteriormente al 1° maggio successivo al 1° gennaio di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), lo Stato membro interessato comunica l'importo totale da pagare alle feconerie interessate.

Questo importo totale è pagato dalle feconerie interessate entro il 20 maggio dello stesso anno.

Articolo 17

1. In caso di fusione o di cessione di feconerie e in caso di cessione di stabilimenti produttori di fecola, i sottocontingenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1868/94 sono modificati come segue:

- a) in caso di fusione di feconerie, lo Stato membro assegna all'impresa che risulta dalla fusione un sottocontingente pari alla somma dei sottocontingenti assegnati, prima della fusione, alle feconerie partecipanti alla fusione;
- b) in caso di cessione (passaggio di proprietà) di una feconeria, lo Stato membro assegna alla feconeria cessionaria, per la produzione di fecola, il sottocontingente della feconeria ceduta; qualora vi siano più feconerie cessionarie, l'assegnazione avviene in proporzione dei quantitativi di produzione di fecola assorbiti da ciascuna di esse;
- c) in caso di cessione (passaggio di proprietà) dello stabilimento, lo Stato membro diminuisce il sottocontingente della feconeria che trasferisce la proprietà dello stabilimento e aumenta il sottocontingente della feconeria o delle feconerie che acquistano lo stabilimento in questione, proporzionalmente ai quantitativi di produzione assorbiti.

2. In caso di cessazione di attività in circostanze diverse da quelle contemplate dal paragrafo 1:

- a) di una feconeria,
- b) di uno o più stabilimenti di una feconeria,

lo Stato membro può assegnare i sottocontingenti interessati dalla cessazione a una o più feconerie.

3. In caso di affitto di uno stabilimento appartenente ad una feconeria, lo Stato membro deve diminuire il sottocontingente della feconeria che dà in affitto tale stabilimento e attribuire la parte detratta alla feconeria che prende in affitto lo stabilimento per produrvi la fecola.

Se l'affitto termina prima della scadenza di cui all'articolo 1, lettera k), l'adeguamento del sottocontingente effettuato a norma delle disposizioni del primo comma è revocato dallo Stato membro con effetto retroattivo al termine iniziale dell'affitto.

▼M2

4. Qualora, a seguito dell'applicazione del paragrafo 1, lettera a), gli stabilimenti di una o più feconerie oggetto di fusione cessino l'attività produttiva, mettendo in tal modo a repentaglio la continuità della produzione di patate destinate alla fabbricazione di fecola nella zona che precedentemente approvvigionava la feconeria o le feconerie in questione:

- lo Stato membro può imporre all'impresa risultante dalla fusione di trasferire ad esso il sottocontingente inizialmente assegnato alla feconeria i cui stabilimenti hanno cessato l'attività produttiva, e
- ciascun contingente trasferito ai sensi del primo trattino può essere riassegnato dallo Stato membro a qualsiasi feconeria esistente che intraprenda la fabbricazione di fecola nella zona interessata.

▼B*Articolo 18*

Le misure di cui all'articolo 17 producono i loro effetti se la cessazione dell'attività della feconderia o dello stabilimento, la fusione o la cessione avvengono:

- a) tra il 1° luglio e il 31 marzo dell'anno successivo per la campagna di commercializzazione in corso, durante tale periodo;
- b) tra il 1° aprile e il 30 giugno di uno stesso anno per la campagna di commercializzazione successiva a tale periodo.

Titolo IV**COMUNICAZIONI****▼M4***Articolo 19*

1. Entro il 30 aprile di ogni campagna, le feconderie comunicano alle autorità competenti:

- i quantitativi di patate da fecola che hanno beneficiato delle disposizioni dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92,
- i quantitativi di fecola che hanno beneficiato del premio di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1868/94.

2. In caso di applicazione dell'articolo 17, gli Stati membri forniscono alla Commissione, entro il 30 giugno di ciascuna campagna, le informazioni dettagliate in materia, corredate di documenti atti a dimostrare che le condizioni ivi previste sono state soddisfatte.

Articolo 20

Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, entro il 30 giugno di ogni campagna:

- a) i quantitativi di patate da fecola che hanno beneficiato delle disposizioni dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92;
- b) i quantitativi di fecola che hanno beneficiato del premio previsto dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1868/94;
- c) i quantitativi e i sottocontingenti per le feconderie che si sono avvalse del diposto dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1868/94 per la campagna in corso, nonché i sottocontingenti disponibili per la campagna successiva;
- d) i quantitativi da esportare senza restituzione a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1868/94;
- e) i quantitativi di cui all'articolo 13, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento;
- f) i quantitativi di cui all'articolo 16 del presente regolamento.

▼B**Titolo V****DISPOSIZIONI FINALI***Articolo 21*

Il tasso di conversione da utilizzare per esprimere in moneta nazionale gli importi rispettivi del prezzo minimo, del premio e del ►**M5** pagamento ai produttori ◀ è quello del giorno in cui la feconderia ha ricevuto le patate.

*Articolo 22*

Il regolamento (CEE) n. 1711/93 è abrogato con effetto a decorrere dal 1° luglio 1995.

Articolo 23

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1995, salvo gli articoli 1, 2 e 3 che sono applicabili immediatamente.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

*ALLEGATO I***Metodo A**

Il peso netto delle patate è determinato tramite prelievo di campioni. Il prelievo si effettua in vari punti del mezzo di trasporto e a tre diversi livelli, cioè: superiore, medio, inferiore.

La terra residua viene eliminata prima della pesata a vuoto del mezzo di trasporto. Il prelievo di cui viene verificato il peso, deve essere di almeno 20 kg. I tuberi sono lavati, liberati dalle impurità e nuovamente pesati.

Il peso constatato viene diminuito del 2 %, per tener conto del quantitativo d'acqua assorbita durante le operazioni di lavaggio. Il risultato ottenuto corrisponde alla diminuzione totale da operare su 1 000 kg di patate.

Metodo B

Le patate facenti parte di una partita appartenente ad un unico produttore sono raccolte nei sili.

Le patate vengono lavate, per eliminare le impurità ed il peso reale totale delle patate raccolte nei sili viene determinato tenendo conto di un quantitativo d'acqua assorbita pari al 2 %.

Metodo C

1. Questo metodo, inteso a determinare il peso reale delle patate, è applicabile quando varie partite appartenenti a produttori diversi sono raccolti nello stesso silo, a condizione che i produttori abbiano preventivamente accettato l'applicazione di questo metodo.

Prima di determinare il peso reale di tutte le partite, viene determinato il peso netto di ogni partita, applicando il metodo A.

2. Le patate riunite nel silo vengono quindi lavate, per eliminare le impurità ed il loro peso reale totale viene determinato tenendo conto di un quantitativo d'acqua assorbita pari al 2 %.
3. Se la pesata di tutte le partite di patate lavate dà risultati diversi dalla somma dei risultati ottenuti applicando il metodo A, viene operata la seguente correzione: il peso totale di cui al punto 2 viene successivamente moltiplicato per il peso di ogni partita, risultante dall'applicazione del metodo A.

Ogni risultato è quindi diviso per il totale del peso netto delle varie partite determinato applicando il metodo A.



M5

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II —
BIJLAGE II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II

Peso bajo agua de 5 050 g de patatas (en gramos)	Tenor en fécula de patatas (en porcentaje)	Cantidad de patatas necesarias para la fabricación de 1 000 kg de fécula (en kilogramos)	Precio mínimo a percibir por los productores para 1 000 kg de patatas (en euros)	Prima a percibir por el fabricante de fécula para 1 000 kg de patatas (en euros)	Pago que debe percibir el productor por 1 000 kg de patatas (en euros)
Vægt under vand af 5 050 g kartofler (g)	Kartofflernes stivelsesindhold (vægtprocent)	Kartoffelmængde, der medgår til fremstilling af 1 000 kg stivelse (kg)	Avlerens minimumspris pr. 1 000 kg kartofler (EUR)	Præmie, som kartoffelstivelsesfabrikanten modtager for 1 000 kg kartofler (EUR)	Beløb, som avleren modtager for 1 000 kg kartofler (EUR)
Unterwassergewicht von 5 050 g Kartoffeln (in Gramm)	Stärkegehalt der Kartoffeln (in Prozent)	Zur Erzeugung von 1 000 kg Kartoffelstärke nötige Kartoffelmenge (in Kilogramm)	Dem Erzeuger für 1 000 kg Kartoffeln zu zahlender Mindestpreis (in EUR)	Dem Stärkerzeuger für 1 000 kg Kartoffeln zu zahlende Prämie (in EUR)	►C1 Zahlung an die Erzeuger für 1 000 kg Kartoffeln (in EUR) ◄
Βάρος υπό το ύδωρ 5 050 g ►C1 γεωμύλων ◄ (σε γραμμάρια)	Περιεκτικότητα σε άμυλο των ►C1 γεωμύλων ◄ (%)	Ποσότητα ►C1 γεωμύλων ◄ απαραίτητη για παραγωγή 1 000 kg αμύλου (σε χιλιόγραμμα)	Ελάχιστη τιμή προς είσπραξη από τον παραγωγό για 1 000 kg ►C1 γεωμύλων ◄ (σε ευρώ)	Προμείωση προς πληρωμή στον παραγωγό για 1 000 kg ►C1 γεωμύλων ◄ (σε ευρώ)	►C1 Πληρωμή ◄ που καταβάλλεται στον παραγωγό για 1 000 kg ►C1 γεωμύλων ◄ (σε ευρώ)
Underwater weight of 5 050 g of potatoes (grams)	Starch content of potatoes (%)	Quantity of potatoes needed for the manufacture of 1 000 kg of starch (kg)	Minimum price to be paid to the potato producer per 1 000 kg of potatoes (EUR)	Premium to be paid to the starch producer per 1 000 kg of potatoes (EUR)	Payment to be paid to the producer per 1 000 kg of potatoes (EUR)
Poids sous l'eau de 5 050 g de pommes de terre (en grammes)	Teneur en fécula de la pomme de terre (en pourcentage)	Quantité de pommes de terre nécessaire à la fabrication de 1 000 kg de fécula (en kilogrammes)	Prix minimal à percevoir par le producteur pour 1 000 kg de pommes de terre (en euros)	Prime à percevoir par le féculier pour 1 000 kg de pommes de terre (en euros)	Paiement à percevoir par le producteur pour 1 000 kg de pommes de terre (en euros)
Peso sotto l'acqua di 5 050 g di patate (in grammi)	Tenore in fecola delle patate (in %)	Quantità di patate necessaria alla fabbricazione di 1 000 kg di fecola (in kg)	Prezzo minimo da percepire dal produttore per 1 000 kg di patate (in euro)	Premio da percepire dal fabbricante di fecola per 1 000 kg di patate (in euro)	Pagamento che deve percepire il produttore per 1 000 kg di patate (in euro)
Onderwatergewicht van 5 050 g aardappelen (in g)	Zetmeelgehalte van de aardappelen (in %)	Hoeveelheid aardappelen benodigd voor de vervaardiging van 1 000 kg zetmeel (in kg)	Minimaal door de producent te ontvangen prijs per 1 000 kg aardappelen (in EUR)	Door de zetmeelproducent te ontvangen premie per 1 000 kg aardappelen (in EUR)	Aan de teler te betalen bedrag voor 1 000 kg aardappelen (in EUR)
Peso debaixo de água de 5 050 g de batata (em gramas)	Teor de fécula de batata (em percentagem)	Quantidade de batata necessária ao fabrico de 1 000 kg de fécula (em quilogramas)	Preço mínimo a cobrar pelos produtores para 1 000 kg de batata (em euros)	Subsídio a cobrar pelo produtor de fécula por 1 000 kg de batata (em euros)	Pagamento a cobrar pelo produtor relativamente a 1 000 kg de batata (em euros)
5 050 g perunoita vedenalainen paino (grammoina)	Perunoiden tärkkelyspitoisuus (prosentteina)	1 000 tärkkelyskilon valmistukseen tarvittava perunamäärä (kilogrammoina)	Tuottajalle 1 000 kg:sta perunoita maksettava vähimmäishinta (euroina)	Tärkkelyksentuottajalle 1 000 kg:sta perunoita maksettava palkkio (euroina)	Tuottajalle 1 000 kg:sta perunoita suoritettava maksu (euroina)
Vikt under vatten av 5 050 g potatis (g)	Potatisens stärkelseinnehåll (%)	Potatiskvantitet för framställning av 1 000 kg stärkelse (kg)	Minimipris att betala till potatisproducenten för 1 000 kg potatis (euro)	Bidrag att betala till stärkelseproducenten för 1 000 kg potatis (euro)	Ersättning till producenten för 1 000 kg potatis (euro)
1	2	3	4	5	6

Parte A: campagna di commercializzazione 2000/2001

352	13,0	6 533	29,70	3,406	15,11
353	13,1	6 509	29,81	3,418	15,17
354	13,1	6 486	29,92	3,430	15,22
355	13,2	6 463	30,02	3,443	15,28
356	13,2	6 439	30,14	3,456	15,33

▼M5

1	2	3	4	5	6
357	13,3	6 416	30,24	3,468	15,39
358	13,3	6 393	30,35	3,480	15,45
359	13,4	6 369	30,47	3,493	15,50
360	13,4	6 346	30,58	3,506	15,56
361	13,5	6 322	30,69	3,519	15,62
362	13,5	6 299	30,81	3,532	15,68
363	13,6	6 276	30,92	3,545	15,73
364	13,6	6 252	31,04	3,559	15,79
365	13,7	6 229	31,15	3,572	15,85
366	13,7	6 206	31,27	3,585	15,91
367	13,8	6 182	31,39	3,599	15,97
368	13,8	6 159	31,51	3,613	16,03
369	13,9	6 136	31,62	3,626	16,09
370	13,9	6 112	31,75	3,640	16,16
371	14,0	6 089	31,87	3,654	16,22
372	14,0	6 065	32,00	3,669	16,28
373	14,1	6 047	32,09	3,680	16,33
374	14,1	6 028	32,19	3,691	16,38
375	14,2	6 005	32,31	3,705	16,44
376	14,2	5 981	32,44	3,720	16,51
377	14,3	5 963	32,54	3,731	16,56
378	14,3	5 944	32,65	3,743	16,61
379	14,4	5 921	32,77	3,758	16,68
380	14,4	5 897	32,91	3,773	16,74
381	14,5	5 879	33,01	3,785	16,80
382	14,5	5 860	33,11	3,797	16,85
383	14,6	5 841	33,22	3,809	16,90
384	14,6	5 822	33,33	3,822	16,96
385	14,7	5 799	33,46	3,837	17,03
386	14,7	5 776	33,60	3,852	17,09
387	14,8	5 757	33,71	3,865	17,15
388	14,8	5 738	33,82	3,878	17,21
389	14,9	5 720	33,92	3,890	17,26
390	14,9	5 701	34,04	3,903	17,32
391	15,0	5 682	34,15	3,916	17,38
392	15,0	5 664	34,26	3,928	17,43
393	15,1	5 626	34,49	3,955	17,55
394	15,2	5 607	34,61	3,968	17,61
395	15,2	5 589	34,72	3,981	17,67
396	15,3	5 570	34,84	3,995	17,73
397	15,3	5 551	34,96	4,008	17,79
398	15,4	5 542	35,01	4,015	17,82
399	15,4	5 533	35,07	4,021	17,85
400	15,4	5 523	35,13	4,029	17,88
401	15,5	5 486	35,37	4,056	18,00
402	15,6	5 467	35,49	4,070	18,06
403	15,6	5 449	35,61	4,083	18,12
404	15,7	5 430	35,74	4,098	18,18

▼M5

1	2	3	4	5	6
405	15,7	5 411	35,86	4,112	18,25
406	15,8	5 393	35,98	4,126	18,31
407	15,8	5 374	36,11	4,140	18,37
408	15,9	5 364	36,18	4,148	18,41
409	15,9	5 355	36,24	4,155	18,44
410	15,9	5 346	36,30	4,162	18,47
411	16,0	5 327	36,43	4,177	18,54
412	16,0	5 308	36,56	4,192	18,60
413	16,1	5 280	36,75	4,214	18,70
414	16,2	5 266	36,85	4,225	18,75
415	16,2	5 252	36,95	4,236	18,80
416	16,3	5 234	37,07	4,251	18,87
417	16,3	5 215	37,21	4,267	18,93
418	16,4	5 206	37,27	4,274	►C1 18,97 ◀
419	16,4	5 196	37,35	4,282	19,00
420	16,4	5 187	37,41	4,290	19,04
421	16,5	5 150	37,68	4,320	19,17
422	16,6	5 136	37,78	4,332	19,23
423	16,6	5 121	37,89	4,345	19,28
424	16,7	5 107	38,00	4,357	19,33
425	16,7	5 093	38,10	4,369	19,39
426	16,8	5 075	38,24	4,384	19,46
427	16,8	5 056	38,38	4,401	19,53
428	16,9	5 042	38,49	4,413	19,58
429	16,9	5 028	38,59	4,425	19,64
430	17,0	5 000	38,81	4,450	19,75
431	17,1	4 986	38,92	4,462	19,80
432	17,1	4 972	39,03	4,475	19,86
433	17,2	4 963	39,10	4,483	19,90
434	17,2	4 953	39,18	4,492	19,94
435	17,2	4 944	39,25	4,500	19,97
436	17,3	4 930	39,36	4,513	20,03
437	17,3	4 916	39,47	4,526	20,09
438	17,4	4 902	39,59	4,539	20,14
439	17,4	4 888	39,70	4,552	20,20
440	17,5	4 874	39,81	4,565	20,26
441	17,5	4 860	39,93	4,578	20,32
442	17,6	4 846	40,04	4,591	20,38
443	17,6	4 832	40,16	4,605	20,43
444	17,7	4 818	40,28	4,618	20,49
445	17,7	4 804	40,39	4,632	20,55
446	17,8	4 790	40,51	4,645	20,61
447	17,8	4 776	40,63	4,659	20,67
448	17,9	4 762	40,75	4,672	20,73
449	17,9	4 748	40,87	4,686	20,80
450	18,0	4 720	41,11	4,714	20,92
451	18,1	4 706	41,23	4,728	►C1 20,98 ◀
452	18,1	4 692	41,36	4,742	21,04

▼M5

1	2	3	4	5	6
453	18,2	4 685	41,42	4,749	21,08
454	18,2	4 679	41,47	4,755	21,10
455	18,2	4 673	41,53	4,761	21,13
456	18,3	4 645	41,78	4,790	21,26
457	18,4	4 631	41,90	4,805	21,32
458	18,4	4 617	42,03	4,819	21,39
459	18,5	4 607	42,12	4,830	21,43
460	18,5	4 598	42,20	4,839	21,47
461	18,6	4 584	42,33	4,854	21,54
462	18,6	4 570	42,46	4,869	21,61
463	18,7	4 561	42,55	4,878	21,65
464	18,7	4 551	42,64	4,889	21,70
465	18,7	4 542	42,72	4,899	21,74
466	18,8	4 523	42,90	4,919	21,83
467	18,9	4 509	43,04	4,935	21,90
468	18,9	4 495	43,17	4,950	21,97
469	19,0	4 481	43,31	4,965	22,04
470	19,0	4 467	43,44	4,981	22,10
471	19,1	4 458	43,53	4,991	22,15
472	19,1	4 449	43,62	5,001	22,19
473	19,2	4 437	43,73	5,015	22,25
474	19,2	4 425	43,85	5,028	22,31
475	19,3	4 414	43,96	5,041	22,37
476	19,3	4 402	44,08	5,055	22,43
477	19,4	4 390	44,20	5,068	22,49
478	19,4	4 379	44,31	5,081	22,55
479	19,5	4 367	44,44	5,095	22,61
480	19,5	4 355	44,56	5,109	22,67
481	19,6	4 343	44,68	5,123	22,74
481,6	19,6	4 337	44,74	5,130	22,77
482	19,7	4 335	44,76	5,133	22,78
483	19,7	4 332	44,79	5,136	22,79
483,2	19,7	4 332	44,79	5,136	22,79
484	19,8	4 325	44,87	5,145	22,83
484,8	19,8	4 318	44,94	5,153	22,87
485	19,9	4 317	44,95	5,154	22,87
486	19,9	4 311	45,01	5,161	22,90
486,4	19,9	4 309	45,03	5,164	22,91
487	20,0	4 305	45,08	5,168	22,94
488	20,0	4 299	45,14	5,176	22,97
489	20,1	4 294	45,19	5,182	22,99
490	20,1	4 290	45,23	5,186	23,02
491	20,2	4 287	45,26	5,190	23,03
492	20,2	4 285	45,29	5,193	23,04
493	20,3	4 283	45,31	5,195	23,05
494	20,3	4 280	45,34	5,199	23,07
495	20,4	4 278	45,36	5,201	23,08
496	20,4	4 276	45,38	5,203	23,09

▼M5

1	2	3	4	5	6
497	20,5	4 273	45,41	5,207	23,11
498	20,5	4 271	45,43	5,210	23,12
499	20,6	4 266	45,49	5,216	23,15
500	20,6	4 262	45,53	5,221	23,17
501	20,7	4 259	45,56	5,224	23,18
502	20,7	4 257	45,58	5,227	23,19
503	20,8	4 255	45,61	5,229	23,21
504	20,8	4 252	45,64	5,233	23,22
505	20,9	4 248	45,68	5,238	23,24
506	20,9	4 243	45,73	5,244	23,27
507	21,0	4 238	45,79	5,250	23,30
508	21,0	4 234	45,83	5,255	23,32
509	21,1	4 229	45,89	5,261	23,35
509,9	21,1	4 224	45,94	5,268	23,38
510	21,1	4 224	45,94	5,268	23,38
511	21,2	4 219	45,99	5,274	23,40
511,8	21,2	4 215	46,04	5,279	23,43
512	21,3	4 214	46,05	5,280	23,43
513	21,3	4 209	46,10	5,286	23,46
513,7	21,3	4 206	46,14	5,290	23,48
514	21,4	4 204	46,16	5,293	23,49
515	21,4	4 199	46,21	5,299	23,52
515,6	21,4	4 196	46,25	5,303	23,53
516	21,5	4 194	46,27	5,305	23,54
517	21,5	4 189	46,32	5,312	23,57
517,5	21,5	4 187	46,35	5,314	23,58
518	21,6	4 184	46,38	5,318	23,60
519	21,6	4 180	46,42	5,323	23,62
519,4	21,6	4 178	46,45	5,326	23,63
520	21,7	4 175	46,48	5,329	23,65
521	21,7	4 170	46,53	5,336	23,68
521,3	21,7	4 168	46,56	5,338	23,69
522	21,8	4 165	46,59	5,342	23,71
523	21,8	4 160	46,65	5,349	23,74
523,2	21,8	4 159	46,66	5,350	23,74
524	21,9	4 155	46,70	5,355	23,76
525	21,9	4 150	46,76	5,361	23,79
525,1	21,9	4 150	46,76	5,361	23,79
526	22,0	4 145	46,82	5,368	23,82
527	22,0	4 140	46,87	5,374	23,85
528	22,1	4 135	46,93	5,381	23,88
528,8	22,1	4 131	46,97	5,386	23,90
529	22,2	4 130	46,99	5,387	23,91
530	22,2	4 125	47,04	5,394	23,94
530,6	22,2	4 122	47,08	5,398	23,95
531	22,3	4 119	47,11	5,402	23,97
532	22,3	4 114	47,17	5,408	24,00
532,4	22,3	4 112	47,19	5,411	24,01

▼M5

1	2	3	4	5	6
533	22,4	4 111	47,20	5,412	24,02
534	22,4	4 108	47,24	5,416	24,04
534,2	22,4	4 108	47,24	5,416	24,04
535	22,5	4 103	47,29	5,423	24,07
536	22,5	4 098	47,35	5,429	24,09
537	22,6	4 093	47,41	5,436	24,12
537,8	22,6	4 089	47,46	5,441	24,15
538	22,7	4 088	47,47	5,443	24,15
539	22,7	4 083	47,53	5,449	24,18
539,6	22,7	4 080	47,56	5,453	24,20
540	22,8	4 078	47,58	5,456	24,21
541	22,8	4 076	47,61	5,459	24,22
541,4	22,8	4 075	47,62	5,460	24,23
542	22,9	4 072	47,65	5,464	24,25
543	22,9	4 066	47,73	5,472	24,28
543,2	22,9	4 066	47,73	5,472	24,28
544	23,0	4 061	47,78	5,479	24,31
545	23,0	4 056	47,84	5,486	24,34
e oltre					

Parte B: campagna di commercializzazione 2001/2002

352	13,0	6 533	27,29	3,406	16,92
353	13,1	6 509	27,39	3,418	16,98
354	13,1	6 486	27,49	3,430	17,04
355	13,2	6 463	27,59	3,443	17,10
356	13,2	6 439	27,69	3,456	17,17
357	13,3	6 416	27,79	3,468	17,23
358	13,3	6 393	27,89	3,480	17,29
359	13,4	6 369	28,00	3,493	17,36
360	13,4	6 346	28,10	3,506	17,42
361	13,5	6 322	28,20	3,519	17,48
362	13,5	6 299	28,31	3,532	17,55
363	13,6	6 276	28,41	3,545	17,61
364	13,6	6 252	28,52	3,559	17,68
365	13,7	6 229	28,63	3,572	17,75
366	13,7	6 206	28,73	3,585	17,81
367	13,8	6 182	28,84	3,599	17,88
368	13,8	6 159	28,95	3,613	17,95
369	13,9	6 136	29,06	3,626	18,01
370	13,9	6 112	29,17	3,640	18,09
371	14,0	6 089	29,28	3,654	18,15
372	14,0	6 065	29,40	3,669	18,23
373	14,1	6 047	29,49	3,680	18,28
374	14,1	6 028	29,58	3,691	18,34
375	14,2	6 005	29,69	3,705	18,41
376	14,2	5 981	29,81	3,720	18,48
377	14,3	5 963	29,90	3,731	18,54
378	14,3	5 944	30,00	3,743	18,60

▼M5

1	2	3	4	5	6
379	14,4	5 921	30,11	3,758	18,67
380	14,4	5 897	30,24	3,773	18,75
381	14,5	5 879	30,33	3,785	18,80
382	14,5	5 860	30,43	3,797	18,86
383	14,6	5 841	30,53	3,809	18,92
384	14,6	5 822	30,63	3,822	18,99
385	14,7	5 799	30,75	3,837	19,06
386	14,7	5 776	30,87	3,852	19,14
387	14,8	5 757	30,97	3,865	19,20
388	14,8	5 738	31,08	3,878	19,26
389	14,9	5 720	31,17	3,890	19,33
390	14,9	5 701	31,28	3,903	19,39
391	15,0	5 682	31,38	3,916	19,45
392	15,0	5 664	31,48	3,928	19,52
393	15,1	5 626	31,69	3,955	19,65
394	15,2	5 607	31,80	3,968	19,71
395	15,2	5 589	31,90	3,981	19,78
396	15,3	5 570	32,01	3,995	19,85
397	15,3	5 551	32,12	4,008	19,91
398	15,4	5 542	32,17	4,015	19,95
399	15,4	5 533	32,23	4,021	19,98
400	15,4	5 523	32,28	4,029	20,01
401	15,5	5 486	32,50	4,056	20,15
402	15,6	5 467	32,62	4,070	20,22
403	15,6	5 449	32,72	4,083	20,29
404	15,7	5 430	32,84	4,098	20,36
405	15,7	5 411	32,95	4,112	20,43
406	15,8	5 393	33,06	4,126	20,50
407	15,8	5 374	33,18	4,140	20,57
408	15,9	5 364	33,24	4,148	20,61
409	15,9	5 355	33,30	4,155	20,64
410	15,9	5 346	33,35	4,162	20,68
411	16,0	5 327	33,47	4,177	20,75
412	16,0	5 308	33,59	4,192	20,83
413	16,1	5 280	33,77	4,214	20,94
414	16,2	5 266	33,86	4,225	20,99
415	16,2	5 252	33,95	4,236	21,05
416	16,3	5 234	34,07	4,251	21,12
417	16,3	5 215	34,19	4,267	21,20
418	16,4	5 206	34,25	4,274	21,23
419	16,4	5 196	34,32	4,282	21,27
420	16,4	5 187	34,38	4,290	21,31
421	16,5	5 150	34,62	4,320	21,46
422	16,6	5 136	34,72	4,332	21,52
423	16,6	5 121	34,82	4,345	21,59
424	16,7	5 107	34,91	4,357	21,64
425	16,7	5 093	35,01	4,369	21,70
426	16,8	5 075	35,13	4,384	21,78

▼M5

1	2	3	4	5	6
427	16,8	5 056	35,27	4,401	21,86
428	16,9	5 042	35,36	4,413	21,92
429	16,9	5 028	35,46	4,425	21,98
430	17,0	5 000	35,66	4,450	22,11
431	17,1	4 986	35,76	4,462	22,17
432	17,1	4 972	35,86	4,475	22,23
433	17,2	4 963	35,93	4,483	22,27
434	17,2	4 953	36,00	4,492	22,32
435	17,2	4 944	36,07	4,500	22,36
436	17,3	4 930	36,17	4,513	22,42
437	17,3	4 916	36,27	4,526	22,49
438	17,4	4 902	36,37	4,539	22,55
439	17,4	4 888	36,48	4,552	22,61
440	17,5	4 874	36,58	4,565	22,68
441	17,5	4 860	36,69	4,578	22,74
442	17,6	4 846	36,80	4,591	22,81
443	17,6	4 832	36,90	4,605	22,88
444	17,7	4 818	37,01	4,618	22,94
445	17,7	4 804	37,12	4,632	23,01
446	17,8	4 790	37,23	4,645	23,08
447	17,8	4 776	37,33	4,659	23,14
448	17,9	4 762	37,44	4,672	23,21
449	17,9	4 748	37,55	4,686	23,28
450	18,0	4 720	37,78	4,714	23,42
451	18,1	4 706	37,89	4,728	23,49
452	18,1	4 692	38,00	4,742	23,56
453	18,2	4 685	38,06	4,749	23,59
454	18,2	4 679	38,11	4,755	23,62
455	18,2	4 673	38,16	4,761	23,66
456	18,3	4 645	38,39	4,790	23,80
457	18,4	4 631	38,50	4,805	23,87
458	18,4	4 617	38,62	4,819	23,94
459	18,5	4 607	38,70	4,830	23,99
460	18,5	4 598	38,78	4,839	24,04
461	18,6	4 584	38,90	4,854	24,11
462	18,6	4 570	39,02	4,869	24,19
463	18,7	4 561	39,09	4,878	24,24
464	18,7	4 551	39,18	4,889	24,29
465	18,7	4 542	39,26	4,899	24,34
466	18,8	4 523	39,42	4,919	24,44
467	18,9	4 509	39,55	4,935	24,52
468	18,9	4 495	39,67	4,950	24,59
469	19,0	4 481	39,79	4,965	24,67
470	19,0	4 467	39,92	4,981	24,75
471	19,1	4 458	40,00	4,991	24,80
472	19,1	4 449	40,08	5,001	24,85
473	19,2	4 437	40,19	5,015	24,91
474	19,2	4 425	40,30	5,028	24,98

▼M5

1	2	3	4	5	6
475	19,3	4 414	40,40	5,041	25,04
476	19,3	4 402	40,51	5,055	25,11
477	19,4	4 390	40,62	5,068	25,18
478	19,4	4 379	40,72	5,081	25,24
479	19,5	4 367	40,83	5,095	25,31
480	19,5	4 355	40,94	5,109	25,38
481	19,6	4 343	41,06	5,123	25,45
481,6	19,6	4 337	41,11	5,130	25,49
482	19,7	4 335	41,13	5,133	25,50
483	19,7	4 332	41,16	5,136	25,52
483,2	19,7	4 332	41,16	5,136	25,52
484	19,8	4 325	41,23	5,145	25,56
484,8	19,8	4 318	41,29	5,153	25,60
485	19,9	4 317	41,30	5,154	25,61
486	19,9	4 311	41,36	5,161	25,64
486,4	19,9	4 309	41,38	5,164	25,65
487	20,0	4 305	41,42	5,168	25,68
488	20,0	4 299	41,48	5,176	25,71
489	20,1	4 294	41,53	5,182	25,74
490	20,1	4 290	41,56	5,186	25,77
491	20,2	4 287	41,59	5,190	25,78
492	20,2	4 285	41,61	5,193	25,80
493	20,3	4 283	41,63	5,195	25,81
494	20,3	4 280	41,66	5,199	25,83
495	20,4	4 278	41,68	5,201	25,84
496	20,4	4 276	41,70	5,203	25,85
497	20,5	4 273	41,73	5,207	25,87
498	20,5	4 271	41,75	5,210	25,88
499	20,6	4 266	41,80	5,216	25,91
500	20,6	4 262	41,84	5,221	25,94
501	20,7	4 259	41,87	5,224	25,95
502	20,7	4 257	41,89	5,227	25,97
503	20,8	4 255	41,91	5,229	25,98
504	20,8	4 252	41,94	5,233	26,00
505	20,9	4 248	41,98	5,238	26,02
506	20,9	4 243	42,02	5,244	26,05
507	21,0	4 238	42,07	5,250	26,08
508	21,0	4 234	42,11	5,255	26,11
509	21,1	4 229	42,16	5,261	26,14
509,9	21,1	4 224	42,21	5,268	26,17
510	21,1	4 224	42,21	5,268	26,17
511	21,2	4 219	42,26	5,274	26,20
511,8	21,2	4 215	42,30	5,279	26,23
512	21,3	4 214	42,31	5,280	26,23
513	21,3	4 209	42,36	5,286	26,26
513,7	21,3	4 206	42,39	5,290	26,28
514	21,4	4 204	42,41	5,293	26,29
515	21,4	4 199	42,46	5,299	26,33

▼M5

1	2	3	4	5	6
515,6	21,4	4 196	42,50	5,303	26,34
516	21,5	4 194	42,52	5,305	26,36
517	21,5	4 189	42,57	5,312	26,39
517,5	21,5	4 187	42,59	5,314	26,40
518	21,6	4 184	42,62	5,318	26,42
519	21,6	4 180	42,66	5,323	26,44
519,4	21,6	4 178	42,68	5,326	26,46
520	21,7	4 175	42,71	5,329	26,48
521	21,7	4 170	42,76	5,336	26,51
521,3	21,7	4 168	42,78	5,338	26,52
522	21,8	4 165	42,81	5,342	26,54
523	21,8	4 160	42,86	5,349	26,57
523,2	21,8	4 159	42,87	5,350	26,58
524	21,9	4 155	42,91	5,355	26,60
525	21,9	4 150	42,97	5,361	26,64
525,1	21,9	4 150	42,97	5,361	26,64
526	22,0	4 145	43,02	5,368	26,67
527	22,0	4 140	43,07	5,374	26,70
528	22,1	4 135	43,12	5,381	26,73
528,8	22,1	4 131	43,16	5,386	26,76
529	22,2	4 130	43,17	5,387	26,77
530	22,2	4 125	43,23	5,394	26,80
530,6	22,2	4 122	43,26	5,398	26,82
531	22,3	4 119	43,29	5,402	26,84
532	22,3	4 114	43,34	5,408	26,87
532,4	22,3	4 112	43,36	5,411	26,88
533	22,4	4 111	43,37	5,412	26,89
534	22,4	4 108	43,41	5,416	26,91
534,2	22,4	4 108	43,41	5,416	26,91
535	22,5	4 103	43,46	5,423	26,94
536	22,5	4 098	43,51	5,429	26,97
537	22,6	4 093	43,56	5,436	27,01
537,8	22,6	4 089	43,61	5,441	27,03
538	22,7	4 088	43,62	5,443	27,04
539	22,7	4 083	43,67	5,449	27,07
539,6	22,7	4 080	43,70	5,453	27,09
540	22,8	4 078	43,72	5,456	27,11
541	22,8	4 076	43,75	5,459	27,12
541,4	22,8	4 075	43,76	5,460	27,13
542	22,9	4 072	43,79	5,464	27,15
543	22,9	4 066	43,85	5,472	27,19
543,2	22,9	4 066	43,85	5,472	27,19
544	23,0	4 061	43,91	5,479	27,22
545	23,0	4 056	43,96	5,486	27,25
e oltre					